



SOCIETÀ PSICOANALITICA ITALIANA

CODICE DEONTOLOGICO **Novembre 2012**

Depositato presso
Studio Associato Miserocchi - Cavallotti
Notaio Gavino Posadino
Viale L. Majno, 34 - 20129 Milano

Il Presidente della SPI - Antonino Ferro

DEFINIZIONE

Il Codice deontologico degli psicoanalisti enuncia i principi deontologici e si applica ai Soci ed ai Candidati della Società Psicoanalitica Italiana (d'ora in avanti SPI) disciplinando i loro rapporti con i pazienti, con i colleghi e con l'istituzione psicoanalitica.

Il Codice Deontologico integra i codici deontologici dell'Ordine dei Medici e dell'Ordine degli Psicologi avendo riguardo per le peculiarità della prassi psicoanalitica ed è vincolante per tutti i soci e candidati della SPI.

Il presente Codice Deontologico consta di tre titoli concernenti, rispettivamente, i principi e le linee guida dell'operare psicoanalitico, la definizione degli illeciti e delle sanzioni, le procedure d'indagine.

Art. 1: Criteri generali.

Tutti i Soci e i Candidati della SPI sono tenuti a rispettare la deontologia psicoanalitica e sono suscettibili di indagine disciplinare in relazione alla sua inosservanza. La mancata conoscenza del Codice deontologico non esime da responsabilità disciplinare.

Art. 2: Competenze disciplinari.

Le indagini disciplinari e le eventuali deliberazioni o proposte di sanzione sono unicamente di competenza della Commissione Deontologica, d'ora in poi C.D., eletta a norma dell'art.12 dello Statuto e dell'art.10 del Regolamento.

In caso di ravvisata urgenza e gravità il Comitato Esecutivo della SPI ha facoltà di decidere l'immediata sospensione cautelare del Socio o del Candidato, fatte salve le successive determinazioni della C.D., prontamente attivata.

La Commissione ha altresì funzioni di consulenza per quei soci che avessero quesiti da sottoporle in materia di comportamenti da tenere nei confronti di pazienti e colleghi.

La C.D., ferma restando la riservatezza del suo operato, è tenuta ad informare i soci dei problemi e delle difficoltà rilevate nell'esercizio delle sue funzioni e a fornire aggiornate indicazioni deontologiche in base alle esperienze acquisite.

TITOLO PRIMO: PRINCIPI GENERALI E LINEE GUIDA

Art. 3: Informazione e consenso.

Lo psicoanalista è tenuto a raccogliere i dati che convalidano l'indicazione a un trattamento psicoanalitico; è tenuto a presentare al paziente i caratteri generali della cura, fornendo le informazioni necessarie per cogliere la originalità e la specificità del metodo psicoanalitico e del suo setting.

Lo psicoanalista non deve dare inizio alla sua attività clinica senza avere acquisito il consenso nelle forme previste dalla legge. Il consenso di pazienti minorenni o interdetti dovrà essere acquisito dai genitori o da chi ne detiene la tutela.

In caso di constatata inefficacia della propria opera dopo un adeguato periodo di psicoanalisi, lo psicoanalista deve comunicare al paziente il suo convincimento, aiutarlo a risolvere la relazione e suggerire, ove richiesto, altra relazione di cura. Ciò vale anche in caso di grave impedimento dello psicoanalista.

Lo psicoanalista non può trattare in psicoanalisi soggetti con i quali abbia intrattenuto o intrattiene relazioni sentimentali e/o sessuali; non può altresì ricavare dalla terapia vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non, fatto salvo l'onorario concordato.

Art. 4: Imparzialità dello psicoanalista.

La procedura psicoanalitica richiede il rispetto dei dati personali del paziente, un atteggiamento neutrale circa le sue comunicazioni e la tutela dell'anonimato nei confronti dei terzi. Lo psicoanalista è tenuto al riserbo circa la propria vita privata. E' altresì richiesta l'astensione da rapporti extra-analitici con il paziente e con i suoi famigliari almeno per tutta la durata della cura.

Art. 5: Segreto professionale.

Lo psicoanalista è tenuto al rispetto del segreto professionale su quanto gli viene confidato o di cui viene professionalmente a conoscenza nonché a garantire il massimo riserbo sulle prestazioni professionali. E' consentito comunicare e trattare i dati in deroga al segreto professionale qualora vi sia il consenso scritto del soggetto interessato o una giusta causa.

La violazione del segreto è consentita solo per giusta causa quale: la richiesta di informazioni espresse da parte del paziente, del tutore o del legale rappresentante, preventivamente informati circa le conseguenze della divulgazione; la necessità di salvaguardare la vita o l'integrità fisica di un terzo; la necessità di salvaguardare la salute psichica, la vita o l'integrità fisica del paziente nel caso in cui lo stesso non sia in grado di prestare il suo consenso per impossibilità fisica, psichica o incapacità di intendere e di volere, e in tutti gli altri casi consentiti o imposti dalla legge.

Gli obblighi di cui al presente articolo sopravvivono anche nel caso di morte del paziente, di cessazione dall'albo o cessazione del rapporto associativo con la SPI o di qualsiasi altro rapporto con essa e di cessazione del rapporto con il paziente.

Lo psicoanalista è tenuto a vincolare al medesimo segreto professionale tutti i propri dipendenti e collaboratori e deve vigilare affinché questi soggetti lo osservino.

Lo psicoanalista deve astenersi dal testimoniare salvo il consenso informato e scritto del paziente, o del suo tutore o legale rappresentante, e deve attenersi per quanto riguarda gli obblighi di testimonianza alle specifiche disposizioni previste dai Codici che disciplinano gli Albi di appartenenza.

Art. 6: Tutela della riservatezza

Lo psicoanalista è tenuto a proteggere rigorosamente la privatezza della psicoanalisi. Lo psicoanalista è tenuto altresì a garantire la tutela della segretezza di appunti, registrazioni, scritti o qualsiasi altro documento inerente al rapporto professionale.

Art. 7: Tutela dei minori ed incapaci.

Nel caso di psicoanalisi di bambini e di adolescenti lo psicoanalista è tenuto a prendere in considerazione la capacità di tollerare il trattamento da parte dei genitori.

Nel caso che i genitori siano separati o divorziati, lo psicoanalista è tenuto ad avere i necessari contatti e a ricevere il consenso alla cura da entrambi i genitori affidatari, purché titolari di potestà parentali.

Lo psicoanalista deve informare sui caratteri generali della cura: il minore, compatibilmente con l'età e la maturità raggiunta, e il maggiorenne psichicamente disagiato; deve tenere conto della loro opinione.

Art. 8: Rapporti con i parenti.

I rapporti con i parenti dovranno essere ispirati a principi di cordialità e professionalità, cercandone la piena collaborazione e ponendo al centro la salvaguardia del setting psicoanalitico e la tutela del paziente.

La comunicazione di informazioni ai parenti o a terzi è possibile solo con il consenso, espresso nelle forme di legge, del paziente o del suo legale rappresentante nel caso in cui il primo non possa validamente prestarlo.

E' necessario che lo psicoanalista ne discuta approfonditamente con il paziente e ne acquisisca il consenso. In caso di diniego da parte del paziente maggiorenne, inabilitato o minore emancipato lo psicoanalista è tenuto ad esprimergli comunque il proprio parere sottolineando l'assunzione di responsabilità del paziente medesimo.

Fermo restando il rispetto della normativa vigente l'analista, segnatamente in caso di divergenza di opinioni, ovvero in presenza di motivi di opportunità dal medesimo ravvisati, ed in caso di mancato consenso potrà procedere, comunque, alla comunicazione di informazioni, come l'urgenza di salvaguardare la vita del paziente o di altri, valutando le peculiarità della situazione ed assumendosi la piena responsabilità del proprio agire, non mancando di fornire chiarimenti sulla propria decisione.

Il consenso alla comunicazione di dati a terzi non obbliga infine a procedervi laddove sia considerata inopportuna e sia valutata preminente la tutela psicologica del paziente.

Art. 9: Obblighi scientifici.

Lo psicoanalista ha il dovere di approfondire lo studio della teoria e della prassi psicoanalitica, promuovendone la corretta diffusione nella cultura e nella società. Fanno parte della sua formazione permanente la frequentazione dei Centri psicoanalitici e la partecipazione alle attività societarie. E' tenuto a tutelare la reputazione della psicoanalisi e il buon nome della SPI ed i suoi comportamenti professionali devono ispirarsi a una pratica di solidarietà umana e sociale.

I dissensi teorici e le variazioni tecniche che appartengono al dibattito scientifico non hanno di regola rilevanza deontologica.

Art. 10: Ricerca e sperimentazione.

Lo psicoanalista, qualora conduca attività di ricerca di carattere sperimentale, deve ispirarsi ai principi inderogabili di inviolabilità della persona umana, di tutela dell'integrità psico-fisica e della vita della persona. La sperimentazione è subordinata al consenso libero, consapevole e in forma scritta del soggetto, esaurientemente informato degli obiettivi della sperimentazione, delle modalità da impiegare, dei benefici, degli eventuali rischi anche solo potenziali nonché del suo diritto di ritirarsi in qualsiasi momento dall'attività di sperimentazione e di tutti gli altri elementi richiesti dalla normativa vigente.

In caso di soggetti minorenni o incapaci, il consenso deve essere acquisito rispettivamente dagli esercenti la patria potestà o dei legali rappresentanti.

E' fatto divieto assoluto allo psicoanalista di condurre la sperimentazione clinica nei confronti di soggetti minorenni, infermi di mente o soggetti che si trovino in condizione di soggezione oppure dietro compenso corrisposto o promesso.

E' fatto obbligo allo psicoanalista di tutelare sempre la riservatezza dei partecipanti alla ricerca.

Nel caso di sperimentazione, essa deve essere condotta nel rispetto dei protocolli del Codice Deontologico e in quelli stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 11: Conflitto di interesse.

Al fine di evitare il conflitto di interesse lo psicoanalista non può adottare dei comportamenti che possano favorire la propria attività libero professionale in modo diretto o indiretto (ad es. dirottando nella propria area privata pazienti trattati in regime ospedaliero); è tenuto ad informare la C.D. affinché nessuno tragga vantaggio da situazioni distorsive o inique in presenza di un conflitto di interesse potenziale o reale; si obbliga a prevenire situazioni di conflitto di interesse astenendosi dal partecipare a decisioni o attività che determinino tali conflitti di interesse o in presenza di evidenti ragioni di opportunità; non può utilizzare informazioni che ha appreso in ragione della propria attività o posizione nella SPI per conseguire fini o vantaggi personali o finalità in contrasto con gli interessi della SPI.

Art. 12: Onestà e correttezza.

Nello svolgimento delle sue funzioni lo psicoanalista metterà una cura particolare nel perseguire un ragionevole equilibrio tra teoria e clinica, rigore scientifico e creatività, sapere acquisito e ricerca, libertà individuale e appartenenza societaria. Lo psicoanalista è tenuto ad improntare il proprio comportamento e la propria attività al rispetto del principio dell'onestà e della correttezza in uno spirito di collaborazione e lealtà.

Art. 13: Pubblicazioni scientifiche.

Le pubblicazioni scientifiche devono rispettare il carattere di verità scientifica: è necessario che i dati riportati, clinici o di ricerca, siano esatti, non falsificati e non distorti, anche se mascherati per ragioni di tutela del segreto professionale.

Deve essere riconosciuto il lavoro di collaborazione e di contitolarità del diritto d'autore.

I lavori pubblicati devono avere carattere di originalità e debbono fare esplicito riferimento nella citazione di quanto già pubblicato da altri, all'autore ed all'opera. Nella presentazione delle proprie opere, lo psicoanalista deve evitare riferimenti discriminatori relativi alle religioni, etnie, razze o qualsiasi minoranza.

Art. 14: Rapporti con i colleghi.

I rapporti fra i Soci SPI devono essere ispirati alla massima correttezza, lealtà, rispetto reciproco. Nel rispetto dei rapporti di lavoro, lo psicoanalista può accettare il paziente di un altro collega solo dopo che il paziente abbia formulato richiesta espressa ed abbia informato entrambi i professionisti. Lo psicoanalista non deve denigrare i colleghi o comunque esprimere giudizi negativi in pubblico sulla competenza o lesivi del decoro o della reputazione professionale. L'eventuale contrasto di opinioni deve sempre avvenire nell'ambito di un civile dibattito ed essere ispirato ai principi di un collegiale comportamento.

Un giudizio negativo finalizzato all'incetta di pazienti sarà valutato illecito deontologico grave.

Lo psicoanalista deve tenere una condotta ispirata ai principi di decoro e dignità professionale.

TITOLO SECONDO: ILLECITI E SANZIONI

Art. 15: Illeciti deontologici.

Sono illeciti deontologici:

- a) Gli abusi di potere perpetrati in danno dei pazienti o dei loro congiunti.
- b) Attività che possono comportare vantaggi indebiti, diretti o indiretti, di carattere patrimoniale o di altro tipo.
- c) Le relazioni amorose e sessuali con pazienti e/o con quanti sono in stretto rapporto materiale o psicologico con i medesimi.
- d) L'inosservanza della discrezione e del segreto nelle comunicazioni orali o scritte, nella corrispondenza, nelle pubblicazioni scientifiche – cartacee o elettroniche – con le eccezioni previste dalla legge e dalle circostanze di forza maggiore.
- e) Le accertate infrazioni delle leggi dello Stato, purché non siano in conflitto con le presenti norme deontologiche. In caso di conflitto queste prevalgono su quelle.
- f) Le accertate violazioni del codice deontologico dei medici e degli psicologi.
- g) L'esercizio della psicoanalisi in condizioni psichiche alterate e tali da compromettere il lavoro analitico. In questo caso gli eventuali interventi di sostegno e di aiuto attivati e le indagini deontologiche procederanno in reciproca autonomia.

Art. 16: Sanzioni.

Le sanzioni degli illeciti deontologici sono, in ordine di gravità:

- a) Il richiamo orale
- b) La censura scritta
- c) La revoca temporanea delle funzioni societarie
- d) La revoca definitiva delle funzioni societarie
- e) La sospensione temporanea della qualità di socio o di candidato della SPI
- f) L'espulsione dalla SPI.

Le sanzioni di cui ai punti a) e b) sono applicate direttamente dalla C.D. Esse vengono comunicate al Presidente e secretate presso una speciale sezione dell'Archivio della SPI. Le sanzioni di cui ai punti c) e d) sono deliberate, su proposta della C.D., dagli organi societari che hanno attribuito le funzioni. La sanzione di cui al punto e) è deliberata dall'Esecutivo su proposta della C.D. La sanzione di cui al punto f) va proposta dalla C.D. e deliberata dalla Assemblea dei Soci secondo i quorum previsti dall'art. 6 dello Statuto e le modalità previste dall'art. 8 dello stesso.

L'eventuale reintegrazione dopo le sanzioni relative alle voci c) ed e) non può avvenire prima di due anni e dopo che la C.D. in carica accerti la cessazione delle condizioni che avevano determinato le sanzioni.

TITOLO TERZO: PROCEDURE

Art. 17: Segnalazione e denunce.

Le segnalazioni e le denunce provenienti da soci, candidati o organi societari, locali o nazionali, scritte e sottoscritte dagli autori, afferiscono direttamente alla C.D.

Le segnalazioni e le denunce provenienti dall'esterno della SPI vanno indirizzate al Presidente della SPI, che le trasmette alla C.D. Non possono essere accolte denunce anonime.

Se corrono notizie gravi e concordanti – che tuttavia non assumono la dignità formale di segnalazione o denuncia – sull'operato illecito di un socio o di un candidato, l'organismo societario locale competente (Esecutivo del Centro o Comitato Locale del Training) ha il dovere di farne segnalazione formale alla C.D. per le successive determinazioni.

Art. 18: Procedimento disciplinare.

Entro e non oltre i 60 giorni dal ricevimento delle segnalazioni o delle denunce, la C.D. si attiva ed eventualmente darà avvio alle procedure ascoltando preliminarmente il denunciante, essendo

sempre presenti almeno tre commissari; il denunciante è tenuto a firmare i verbali del colloquio.

Art. 19: Attività di indagine e potere di ricusazione.

In presenza di significativi indizi di illeciti deontologici la C.D. attiva una formale procedura di indagine mediante comunicazione scritta e dettagliata degli addebiti (mediante raccomandata A.R.) all'indiziato, che sarà invitato a comparire non oltre il 30° giorno dalla data della comunicazione.

L'indagato ha facoltà di ricusare per fondato motivo non più di due componenti della C.D. che saranno sostituiti a cura dell'Esecutivo. Ha altresì facoltà di presentare memorie difensive e testimoni e, inoltre, di farsi assistere da un membro di sua scelta della Società psicoanalitica, anche per tutta la durata della procedura.

La C.D. sarà sempre al completo nelle sessioni decisionali. Le sessioni vanno verbalizzate a cura del segretario; i deliberati della C.D. vanno presi a maggioranza.

Art. 20: Riconvocazione delle parti.

La C.D. ha facoltà di riconvocare le parti e di procedere fino a esauriente discussione della controversia.

Art. 21: Archiviazione della procedura.

La C.D. esamina i reclami, le testimonianze e le prove disponibili e, ove non sussistano evidenze sufficienti di illecito deontologico, chiude la procedura informandone l'indagato e il denunciante.

Entro tre mesi potrà aver luogo la riapertura del procedimento nel caso in cui pervengano nuovi elementi, anche da parte del denunciante.

Decorso inutilmente detto termine, la conservazione della documentazione inerente i procedimenti disciplinari e le sospensioni cautelari sarà curata secondo le normative vigenti dalla SPI mediante un archivio storico avente finalità di documentazione.

Art. 22: Applicazione delle sanzioni e rinvio al giudizio assembleare.

La CD delibera le sanzioni di cui all'art.16 e nell'ipotesi prevista dal primo capoverso, lettera f), (l'espulsione dalla SPI) trasmette all'Esecutivo, perché venga inviata ai Centri, una relazione che fornisca ai Soci dati sufficienti a poter esprimere un giudizio sul caso. L'ordinanza documentata del rinvio al giudizio assembleare deve pervenire ai Centri almeno 60 giorni prima della votazione postale da parte dell'Assemblea della SPI.

Art. 23: Dimissioni dell'indagato.

Le eventuali dimissioni del Socio soggetto ad indagine disciplinare non comportano l'interruzione della procedura anche se il provvedimento conclusivo non avrà effetti disciplinari. Qualora l'illecito deontologico integri un reato ai danni della SPI o un reato perseguibile d'ufficio, la SPI si riserva la facoltà di presentare querela o denuncia alle Autorità competenti.

In ogni caso le dimissioni sono segnalate al Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Art. 24: Comunicazioni della sospensione cautelare e delle sanzioni disciplinari.

I provvedimenti di sospensione cautelare sono comunicati ai Soci ed agli Ordini professionali di competenza.

I deliberati assembleari di espulsione dalla SPI sono comunicati agli Ordini professionali di competenza e all'Ethic Committee dell'IPA.

Quanto relativo ai punti c) d) ed e) dell'art.16 è comunicato ai Soci.